

DETERMINA 6387 DEL 17/12/2024

**OGGETTO: OGGETTO: CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA' -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI NEL COMUNE DI VERONA AD AMIA VERONA S.P.A IN HOUSE
PROVIDING- FASCICOLO 06.08 N. 9/2024 – CUP I31E24000200004 CIG
B46DA7DC46 – PBM 7796**

Premesso che:

- con deliberazione n. 62 del 02/10/2024, esecutiva, il Consiglio Comunale, in veste di Assemblea del Bacino Verona Città, ha approvato la “Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani e stabilito di procedere all'affidamento in house providing del servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona alla società AMIA Verona S.p.A. con sede amministrativa in Verona via B. Avesani n 31 - P.IVA n. IT02737960233, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari e per una durata complessiva di 15 anni;
- con il medesimo provvedimento:
 - è stato approvato lo schema di contratto di servizio predisposto per regolamentare l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento al Comune di Verona;
 - il Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città è stato incaricato di procedere alla sottoscrizione del contratto, con autorizzazione ad apportare al contratto medesimo le modifiche e le integrazioni, di natura non sostanziale, necessarie in sede di stipula;

Premesso, inoltre, che gli adempimenti successivi previsti dal D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 inerente il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prevedono:

- all'art. 31 comma 2 che “Gli atti di cui al comma 1 e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione”;
- all'art. 17 comma 3 che il contratto di servizio sia stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

Considerato che:



si è provveduto, in data 04/10/2024, alla pubblicazione della deliberazione n. 62/2024 di affidamento del servizio con la relativa motivazione rafforzata e lo schema di contratto di servizio sia nella sezione Amministrazione Trasparente del portale del Comune di Verona che nell'apposita sezione del portale ANAC

i termini previsti dal comma 3 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 per la pubblicazione della deliberazione di affidamento del servizio con i relativi allegati sono scaduti in data 03 dicembre 2024, non sono pervenute, entro detti termini, osservazioni o impugnazioni di sorta ed è, pertanto, possibile procedere alla stipula del contratto;

Si intende, ora, procedere con l'affidamento del servizio ad AMIA Verona S.p.A. mediante la stipula del relativo contratto di servizio sulla base dello schema di contratto allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 02/10/2024, opportunamente integrato e modificato in modo non sostanziale;

Dato atto che:

- il valore dell'affidamento, così come risultante dal Piano Economico Finanziario di affidamento, asseverato, è pari ad € 757.682.743 IVA esclusa e tale importo potrà, eventualmente, essere elevato fino all'ammontare massimo di € 909.219.295 oltre IVA ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- sono stati esperiti i controlli ai sensi degli artt. 94, 95, 98 e 100 del D. Lgs. n. 36/2023 a carico di AMIA Verona S.p.A. relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, mediante accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del D. Lgs. 36/2023, con esito regolare (esito dei controlli: P.G. 442500 del 29/11/2024);
- in data 10/12/2024 AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso nota acquisita al P.G. N. 458144 comunicando di volersi avvalere della prestazione professionale del Notaio Cristiano Casalini per l'assistenza alla sottoscrizione dell'atto, e adempimenti conseguenti;
- in data 12/12/2024 Amia Verona S.p.A ha trasmesso le seguenti polizze assicurative:
 - la copertura assicurativa di responsabilità civile verso il Consiglio di Bacino, il Comune di Verona, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) da evento accidentale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto. La polizza suddetta è finalizzata anche a coprire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati derivanti dalla gestione post operativa delle discariche in qualsiasi tempo affidate al Gestore fino al massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni//00) – Polizza n. 430840677 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG. N. 463001 del 12.12.2024);
 - la copertura assicurativa di responsabilità civile ambientale per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto fino ad un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni//00) - Polizza n. 197309823 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG. N. 463005 del 12.12.2024);
 - la copertura assicurativa dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali (scoppio/incendio), per il massimale di €



15.000.000,00 (quindicimilioni//00) – Polizza “ALL RISKS” n OX00022735 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG. N. 463018 del 12.12.2024);

- in data 16/12/2024 AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso garanzia definitiva acquisita al PG 466211 dell'Ente e avente le seguenti caratteristiche:

Polizza fideiussoria emessa da S2C Spa n. 01.000067869 a garanzia della somma di €. 2.723.853,16 così calcolata: 10% dell'importo contrattuale annuo ridotto del 30% ai sensi dell'articolo 106 c. 8 periodo 1 del d. lgs. n. 36/2023 in quanto Amia Verona Spa è in possesso di certificazione del sistema di qualità. L'importo viene ridotto di un ulteriore 20% ai sensi del medesimo articolo, in quanto possiede più certificazioni individuate tra quelle previste dall'allegato II.13 al d. lgs. N. 36/2023 (certificazioni acquisite al PG. N. 463023 del 12/12/2024) .

Si precisa che per l'esercizio 2026, e nelle more della revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario, il valore del contratto viene identificato nell'importo di €. 48.640.235, corrispondente al valore del primo anno di servizio indicato nel Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA).

- in data 17/12/2024 è stato predisposto il documento definitivo contenente le penali e le condizioni di risoluzione del contratto (Allegato H, acquisito al PG. N. 467620);

Ritenuto, pertanto, di approvare il testo del contratto di servizio e di assumere i necessari impegni di spesa per le annualità 2025 e 2026;

Ritenuto opportuno, quindi, per garantire la continuità di un servizio connesso con le funzioni fondamentali dell'ente, di procedere ad impegnare la somma di euro 100.019.162,40 IVA inclusa sul capitolo 15945/50 (servizio nettezza urbana) del bilancio 2025 e 2026 come segue:

- bilancio 2025 euro 52.114.660,40 IVA inclusa;
- bilancio 2026 euro 47.904.502 IVA inclusa;

Dato atto che:

- l'ufficio ha verificato la regolarità del DURC, agli atti;
- trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 21 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, che ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 9 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024 – 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24 ottobre 2024, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP 2025-2027 e le deliberazione di Giunta



Comunale n. 1162 del 15 novembre 2024 di approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;

Visti, inoltre:

- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 151 comma 4, 183, e 192;
- l'art. 17 comma 3 D.Lgs. n. 201/2022;
- il D. Lgs. 36/2023 "Codice degli appalti";
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente (approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 21 luglio 2011 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 15 novembre 2018);
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del dlgs. 267/2000;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il testo del contratto tra Comune di Verona e AMIA Verona S.p.A. relativo al Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti, allegato parte integrante del presente provvedimento, dando atto che gli allegati ivi citati restano depositati agli atti (fascicolo 06.08 n. 9/2024);
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 36/2023, così come comunicato da Amia Verona SpA con nota PG. N. 458144 del 10/12/2024;
4. di dare atto che al testo del contratto potranno essere apportate, a cura del Notaio rogante, le modifiche minimali e non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di stipula;
5. di impegnare la spesa di €. 52.114.660,40 per l'annualità 2025 e di €. 47.904.502 per l'annualità 2026 al capitolo 15945/50 "servizio nettezza urbana", dando atto che gli stessi impegni verranno integrati, nei termini di legge, a seguito dell'approvazione della revisione infra periodo del Piano Economico Finanziario così come previsto al punto 8) del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale 62/2024, ai fini di adeguare il Piano Economico Finanziario stesso al perimetro dei nuovi servizi affidati, con conseguente aggiornamento degli stanziamenti di bilancio;



**Comune
di Verona**

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI

6. di impegnare la somma di €. 880 sul capitolo 15900/50, “gara rifiuti spese tecniche” del bilancio 2024, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
7. di dare atto che sono state svolte le necessarie verifiche di propria competenza in ordine alla conformità del presente provvedimento con le vigenti regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183, comma 8, del D. Lgs. n.267/2000;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 e successive modificazioni ed, altresì, che lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art.124 del succitato decreto legislativo n.267/2000.

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente

BARBARA LAVANDA

BILANCIO

DETERMINA 6387 DEL 17/12/2024

OGGETTO: OGGETTO: CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA AD AMIA VERONA S.P.A IN HOUSE PROVIDING- FASCICOLO 06.08 N. 9/2024 – CUP I31E24000200004 CIG B46DA7DC46 – PBM 7796

Vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, come da tabella in calce

Tipo E/U	Numero impegno	Sub Imp.	Anno impegno	Descrizione impegno	Cliente/ fornitore	Capitolo	Articolo	Importo
U	837		2025	A85 CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA - AMIA VERONA S.P.A IN HOUSE PROVIDING - FASCICOLO 06.08 N. 9/2024 – CUP I31E24000200004 CIG B46DA7DC46 – PBM 7796	AMIA VERONA SPA	15945	50	€ 52.114.660,40
U	333		2026	A85 CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA' - DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA - AMIA VERONA S.P.A IN HOUSE PROVIDING - FASCICOLO 06.08 N. 9/2024 – CUP I31E24000200004 CIG B46DA7DC46 – PBM 7796	AMIA VERONA SPA	15945	50	€ 47.904.502,00

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Verona, 17/12/2024

Comunicazione di impegno di spesa

Generalità del creditore	Codice fiscale del creditore
AMIA VERONA S.p.A. Via B. Avesani 31 37135 Verona	P. IVA 02737960233

Causale	Estremi titolo giuridico	Scadenza
Servizio integrato di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani nel comune di Verona – annualità 2025 e 2026	Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2024 Il presente documento	31/12/2025 31/12/2026

Importo dell'impegno	Capitolo del piano esecutivo di gestione
€ 52.114.660,40 IVA inclusa € 47.904.502,00 IVA inclusa	Capitolo 15945/50 del Bilancio 2025 Capitolo 15945/50 del Bilancio 2026

Causale	Estremi titolo giuridico	Scadenza
CONTRIBUTO ANAC	Il presente documento	31/12/2024

Importo dell'impegno	Capitolo del piano esecutivo di gestione
€ 880,00	15900/50 bilancio 2024

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Lavanda
(documento firmato digitalmente)

CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA'

CONTRATTO DI SERVIZIO
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA TRASPORTO E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI VERONA

Redatto secondo le indicazioni della deliberazione ARERA 385/2023/R/Rif

CIG B46DA07DC46 CUP I31E24000200004 PBM 7796

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	6
Articolo 1 Definizioni.....	6
Articolo 2 Oggetto e finalità.....	6
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	7
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	7
Articolo 5 Durata dell'affidamento.....	8
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO.....	8
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	8
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	8
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	9
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento.....	9
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario	10
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	10
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	11
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	11
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza.....	11
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	12
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente.....	12
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore	12
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	13
Articolo 16 Obblighi del Gestore	13
Articolo 17 Programma di controlli.....	14
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo	14
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali.....	14
Articolo 20 Sanzioni.....	15
Articolo 21 Condizioni di risoluzione	15
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	15
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	15
Articolo 23 Trattamento del personale	17



amia



Comune
di Verona

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI..... 17

Articolo 24	Garanzie	17
Articolo 25	Assicurazioni	18
Articolo 26	Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona	19
Articolo 27	Patto di integrità	19
Articolo 28	Modalità di aggiornamento e modifica del contratto	20
Articolo 29	Trattamento dei dati personali	20
Articolo 30	Obblighi di tracciabilità.....	21
Articolo 31	Foro competente.....	21
Articolo 32	Allegati	21

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre si sono personalmente costituiti i signori:

Barbara Lavanda, nata a Caprino Veronese (VR) il 06/08/1971, che interviene in nome e per conto del Comune di Verona – in veste di Consiglio di Bacino Verona Città, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di Direttore del Consiglio di Bacino giusto decreto del Sindaco del Comune di Verona n. 332 del 28/08/2024 ed in virtù di quanto stabilito al punto 8 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 62 del 02/10/2024, che stipula il presente atto ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Roberto Bechis, nato a Torino il 21/04/1959, che interviene in nome e per conto Amia Verona Spa, presso la cui sede domicilia per la carica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione giusta delibera dell'Assemblea dei Soci di Amia Verona Spa del 29/11/2023 ed in virtù di quanto stabilito dal dispositivo della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Amia Verona Spa del 16/12/2024;

PREMESSA

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/12/2015, esecutiva, ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, come modificato dall'art. 1, co. 609 lett. a) della L. n. 190/2014, è stata approvata l'adesione del Comune di Verona al Consiglio di Bacino Verona Città, procedendo alla sua costituzione, dando atto che lo stesso opererà in nome e per conto del Comune di Verona per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Verona Città per il periodo di 20 anni a decorrere dall'approvazione del provvedimento stesso e stabilendo, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1145 del 01/09/2015, che le funzioni attribuite al Consiglio di Bacino sono così delegate:

- il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio di Bacino;
- la Giunta Comunale è organo esecutivo del Consiglio di Bacino;
- la Direzione dell'Ufficio di Bacino, cui è preposto un Direttore (Dirigente), con responsabilità organizzativa e gestionale dell'Ufficio stesso, istruisce le deliberazioni ed esprime i prescritti pareri;

- in data 19/09/2019 il Consiglio Comunale di Verona ha approvato 2 mozioni aventi ad oggetto: mozione n. 1280 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle aree verdi"; – mozione n. 1323 - "Affidamento in house della concessione della gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della città di Verona e di manutenzione delle cc.dd. "aree verdi";

- con deliberazione n. 41 del 20/07/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino, ha approvato il documento di programmazione per la gestione dei rifiuti urbani nel

bacino Verona Città: il Consiglio di Bacino Verona Città ha inteso esercitare le proprie funzioni di pianificazione ed organizzazione del Servizio dotandosi di uno strumento di programmazione quindicennale che, nel recepire le indicazioni contenute nel piano d'ambito regionale ed in coerenza con l'indirizzo già espresso dal Comune di Verona con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2022 in merito all'affidamento in house providing, individuasse le politiche e le strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base della quantificazione della domanda di servizio, della sua articolazione settoriale e territoriale ed in coerenza con la normativa regolatoria, tenuto altresì conto della perimetrazione del servizio e delle indicazioni inerenti alla qualità (TQRIF) espresse da ARERA;

- da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 19/03/2024, esecutiva, la Giunta comunale, nella sua veste di Comitato di Bacino, ha dato atto che ai sensi dell'art. 204 (Gestioni esistenti) del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, AMIA Verona S.p.A., in qualità di soggetto esercente il servizio di gestione integrata dei rifiuti, continuerà a gestire il servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura per il nuovo affidamento in house;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/09/2024, immediatamente eseguibile e corredata dal Parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino ha approvato la "scelta per la modalità di gestione per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti urbani" e la "Relazione illustrativa sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale per la raccolta, trasporto, avvio smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona" ex artt. 14 commi 2, 3 e 4 e 31 commi 1 e 2 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, indicando l' in house quale modalità di gestione prescelta;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 2/10/2024, esecutiva, il Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino ha approvato la "Relazione illustrativa della motivazione qualificata ai fini dell'affidamento in house del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti (D.Lgs. 201/2022, art. 17, commi 1 e 2)" e i relativi allegati, stabilendo altresì di procedere all'affidamento in house providing del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento, recupero dei rifiuti urbani e spazzamento del Comune di Verona alla società AMIA Verona S.p.A. con sede amministrativa in Verona via B. Avesani n. 31 - P.IVA n. IT02737960233, a far data dal perfezionamento della procedura e della stipula degli atti necessari per 15 anni;

- con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di contratto di servizio e dato incarico al Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città di procedere alla sua sottoscrizione autorizzandolo ad apportare al contratto medesimo le modifiche e le integrazioni, di natura non sostanziale, necessarie in sede di stipula;

- con provvedimento n. ... del del Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città è stata approvata la determinazione a contrarre del servizio integrato di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Verona ad AMIA Verona Spa, ed è stato approvato il testo

definitivo del contratto di servizio;

Tutto ciò premesso unitamente agli allegati, parti integranti e sostanziali del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Titolo I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato (**Allegato C**);
- **Parti** sono il Comune di Verona in qualità di Consiglio di Bacino Verona Città (nel seguito anche solo "Consiglio di Bacino") e AMIA Verona SpA (nel seguito anche solo "Gestore").
- **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 2 *Oggetto e finalità*

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, il Consiglio di Bacino si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico- finanziaria e tecnica;
- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per

mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dal Consiglio di Bacino (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo al Consiglio di Bacino tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell' "*in house providing*" conferito con Delibera di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 62 del 02.10.2024 nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente (**Allegato A**).

Articolo 4

Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dalle attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e dello spazzamento e pulizia cittadina.

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio del Comune di Verona.

4.3 Il Consiglio di Bacino si riserva di affidare attività ulteriori rispetto a quanto indicato al precedente comma 4.1. Tali attività ulteriori potranno riferirsi sia ad attività esterne al perimetro regolato che ad attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani. In tale caso, le Parti provvederanno ad integrare il presente contratto. Per l'affidamento di attività ulteriori le Parti faranno riferimento alla tabella allegata (**Allegato G**).

Articolo 5

Durata dell'affidamento

- 5.1 Il servizio avrà durata di anni quindici, decorrenti dal primo gennaio 2025 e fino al 31/12/2039.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
 - c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II

CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente, in coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente, ed applicando, anche cumulativamente, le riduzioni e le detrazioni consentite dal metodo tariffario *pro tempore* vigente. Le riduzioni e detrazioni trovano applicazione coerentemente al Piano Economico Finanziario di Affidamento e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario. Il codice univoco dell'Ufficio destinatario della fattura elettronica è I6HOBZ;
- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 Il Consiglio di Bacino garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento

della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente. In coerenza con il Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato al presente, ed applicando, anche cumulativamente, le riduzioni e le detrazioni consentite dal metodo tariffario pro tempore vigente. Le riduzioni e detrazioni trovano applicazione coerentemente al Piano Economico Finanziario di Affidamento e fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 28.2 e 28.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* (**Allegato E**) collima con il PEF asseverato in sede di offerta alla base dell'affidamento in house providing e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02.10.2024.
- 8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:
- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
 - b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.
- 8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.
- 9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:
- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di*

Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Consiglio di Bacino;

b) il Consiglio di Bacino, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) il Consiglio di Bacino adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Consiglio di Bacino assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
 - b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.
- 11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III

QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente e approvata con Delibera del Consiglio Comunale, in veste di Assemblea di Bacino n 50 del 14/09/2023 (**Allegato D**).
- 13.2 Il Gestore assume l'obbligo di implementare nei termini previsti dal Consiglio di Bacino le variazioni relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento tramite deliberazioni dei competenti organi del Consiglio di Bacino.
- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 23 giugno 2022 n.255.

Titolo IV

ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

14.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi declinati nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e rispettare gli obblighi declinati dal T.U. della Qualità – TQRIF – Deliberazione 15/2022/RIF e s.m.i. conformemente allo schema regolatorio di appartenenza deliberato dal Consiglio di Bacino;
- b) raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme e dagli atti di pianificazione adottati dagli enti pubblici competenti in vigore *ratione temporis*, in conformità alle condizioni e alle modalità di svolgimento ed efficientamento del servizio indicate nel Piano Economico Finanziario di Affidamento allegato, ivi compresi gli obiettivi di prevenzione e di riduzione dei rifiuti;
- c) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti col presente contratto;
- d) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- e) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
 - g) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Consiglio di Bacino;
 - h) restituire al Consiglio di Bacino e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
 - i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
 - j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - l) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
 - m) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- 15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V

DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza semestrale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.
- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a 10 anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali

relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà;
- beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

- 17.1 Il Consiglio di Bacino predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Consiglio di Bacino anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Consiglio di Bacino.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 Il Consiglio di Bacino effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI

PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale annuo, da

determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale annuo. Le Parti individuano di comune accordo (**Allegato H**) l'elenco delle inadempienze a cui ricollegare l'applicazione delle penali di cui al presente articolo e le ipotesi di risoluzione di cui all'art. 21 che segue.

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.
- 19.4 Il Consiglio di Bacino comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

- 20.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente in allegato (**Allegato H**), le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Titolo VII

CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, il Consiglio di Bacino verifica la piena

rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

- 22.4 Il Consiglio di Bacino dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 Il Consiglio di Bacino individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette al Consiglio di Bacino le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; il Consiglio di Bacino delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Consiglio di Bacino unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.
- 22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali determinate dall'art 19.2 del presente contratto.

Articolo 23

Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali 18.05.2022 stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e degli accordi sindacali integrativi ed aziendali(se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- 23.2 Il Gestore si obbliga, altresì, a rispettare integralmente le disposizioni previste dalla normativa vigente per le assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore ha presentato idonea garanzia fideiussoria, rilasciata ad opera dei soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, con polizza n. rilasciata daemessa in datadell'importo di €. ,,,,,,,, pari al 10% del corrispettivo annuale del Gestore (**Allegato I**), che viene ridotto di in quanto in possesso di(certificazioni)..... ai sensi dell'articolo comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale polizza è stata protocollata al PG... agli atti.
- 24.3 La polizza può essere prestata di durata inferiore al periodo contrattuale.
- 24.4 La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Consiglio di Bacino.
- 24.5 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza. Il mancato rinnovo della fideiussione non potrà costituire motivo di escussione della stessa.
- 24.6 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino

medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.7 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

25.1 Il Gestore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni cagionati al Consiglio di Bacino o ai terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto in relazione all'esecuzione dei servizi affidati o a cause agli stessi collegati.

25.2 A tal fine il Gestore ha stipulato con un intermediario iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), le seguenti polizze aventi ad oggetto

- a) le normali coperture assicurative RC per automezzi;
- b) la copertura assicurativa di responsabilità civile verso il Consiglio di Bacino, il Comune di Verona, i terzi in generale (estesa anche alla responsabilità civile per inquinamento) da evento accidentale ed i prestatori di lavoro (RCT – RCO), per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto. La polizza suddetta è finalizzata anche a coprire l'incolumità degli addetti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati derivanti dalla gestione post operativa delle discariche in qualsiasi tempo affidate al Gestore fino al massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni//00) – Polizza n 430840677 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG 463001 del 12.12.2024);
- c) la copertura assicurativa di responsabilità civile ambientale per i rischi inerenti alla propria attività, incluso l'affidamento in oggetto fino ad un massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni//00) - Polizza n 197309823 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG 463005 del 12.12.2024);
- d) dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali (scoppio/incendio), per il massimale di € 15.000.000,00 (quindicimilioni//00) – Polizza “ALL RISKS” n OX00022735 stipulata in data 30/12/2023 e con scadenza in data 30/12/2026 (PG 463018 del 12.12.2024);

25.3 Il Gestore è obbligato a trasmettere annualmente al Consiglio di Bacino la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell'efficacia dei relativi contratti. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Consiglio di Bacino.

25.4 In caso di evento causativo di danno il Gestore è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio di Bacino ed all'intermediario assicurativo.

- 25.5 La stipulazione del Contratto di assicurazione non esime il Gestore da responsabilità per i danni di cui al comma 1 durante tutto il periodo di validità dell'affidamento del servizio. In ogni caso la copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale per eventuali danni riconducibili al periodo di validità dell'affidamento in oggetto.

Articolo 26

Codice di comportamento dei dipendenti

- 26.1 Le parti prendono atto che il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 676 del 25 giugno 2024, è applicabile anche al Consiglio di Bacino, e che gli obblighi di condotta previsti dallo stesso e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo del Gestore.
- 26.2 Il rapporto contrattuale si risolverà di diritto o decadrà nel caso di gravi violazioni da parte dei collaboratori del Gestore ai sensi del DPR n. 62/2013 e del suindicato Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Verona, che può essere reperito sul sito istituzionale al seguente indirizzo: https://comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69350.
- 26.3. Il Gestore, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Consiglio di Bacino, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.
- 26.4. Il Gestore prende atto che il Comune di Verona ha adottato un sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni di Whistleblowing, esteso anche al Consiglio di Bacino, che può essere reperito nel sito web istituzionale del Comune di Verona.

Articolo 27

Patto di integrità

- 27.1. Il contraente si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Verona, che deve intendersi esteso anche al Consiglio di Bacino, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Verona, che viene accettato espressamente con la sottoscrizione del presente contratto, costituendone parte integrante anche se non materialmente allegato.
- 27.2. In caso di violazioni il Consiglio di Bacino si riserva di applicare, anche in via cumulativa, le sanzioni elencate all'art. 4 del suddetto Patto.

Articolo 28

Modalità di aggiornamento e modifica del rapporto contrattuale

- 28.1 Il presente rapporto contrattuale è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 28.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.
- 28.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente rapporto contrattuale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 28.2.
- 28.4 Le modifiche e le integrazioni contrattuali, ove necessario, saranno concordate per iscritto tra le Parti. Possono essere richieste al Gestore ulteriori attività nell'ambito dei servizi affidati, ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 28.5 Per quanto riguarda le attività ulteriori nell'ambito dei servizi affidati, le Parti faranno riferimento alla tabella delle attività ulteriori (**Allegato G**). Il Gestore aggiornerà i corrispettivi di tali attività ulteriori con cadenza annuale applicando il 100% della variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno precedente rispetto a giugno dell'anno successivo.

Articolo 29

Trattamento dei dati personali

- 29.1 I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.
- 29.2 Il Consiglio di Bacino provvederà alla regolamentazione in materia di privacy, inerente il presente affidamento, con specifici successivi atti.

Articolo 30

Obblighi di tracciabilità

- 30.1 Il Gestore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e comunica al Consiglio di Bacino gli estremi identificativi del conto corrente dedicato bancario o postale nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni eventuale successiva modifica.
- 30.2 Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui i movimenti finanziari non siano stati effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 30.3 Ai suddetti scopi il servizio di cui al presente contratto è contrassegnato dal CIG in oggetto.

Articolo 31

Foro competente

- 31.1 Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute al giudice ordinario. Il foro esclusivo competente è il Tribunale di Verona.
- 31.2 Prima di adire all'Autorità Giudiziaria, le Parti convengono l'obbligo di ricorrere al procedimento di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010 e ss.mm.

Articolo 32

Allegati

- 32.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

A. Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Verona n. 62 del 02.10.2024 avente oggetto: "CONSIGLIO DI BACINO VERONA CITTA': AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI AD AMIA VERONA S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/12/2022, N. 201" C.U.P.: I31E24000200004"

B. Offerta per l'affidamento del servizio di gestione de rifiuti urbani e dell'igiene urbana;

C. Disciplinare Tecnico;

D. Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, in veste di Assemblea di Bacino n. 50 del 14/09/2023;

E. Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;

F. Inventario dei beni strumentali;

G. Tabella delle attività ulteriori;

H. Elenco degli inadempimenti per applicazione delle penali (art. 19) e per l'esercizio della facoltà di risoluzione (art. 21);

I. Fideiussione a garanzia (art. 24).